

#### CITTA' DI TORINO

#### **CIRCOSCRIZIONE VI**

CONS. CIRC.LE N. 49/2012

N.MECC.201201535/89

## PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI IL GIORNO 15 MAGGIO 2012

nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico di Via S. Benigno, 22, con convocazione ordinaria, avvenuta nelle prescritte forme, si è riunito il Consiglio della Circoscrizione Amministrativa 6, del quale sono membri i Signori:

AGLIANO	FRUSCIONE	SATURNINO
BARBIERI	GARCEA	SCAGLIOTTI
BORIO	GENCO	SCAVELLO
CATIZONE	IATI'	SCIRETTI
COSTA	LEDDA	TKALEZ
DE GASPERI	MO	TODARELLO
DEL VENTO	MOIOLI	ZITO
D'ALARIO	RASO	

La Presidente Nadia CONTICELLI e il Consigliere Anziano Numinato LICARI. Risultano assenti i Consiglieri: SCAVELLO In totale n. 24 Consiglieri presenti.

con l'assistenza del Segretario Dott.Paolo CAPOLONGO per discutere in

#### SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

ART. 42 COMMA 2. CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIACHERUBINI 23 ALLA "ASD BOCCIOFILA PENSIONATI E AMICI A. CRUTO".

#### CITTÀ DI TORINO

# CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA-REBAUDENGO-VILLARETTO

#### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2: CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA CHERUBINI 23 ALLA «ASD BOCCIOFILA PENSIONATI E AMICI A.CRUTO».

#### La Presidente riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 novembre 2006 n. 223/2006 (mecc.n. 2006 08217/10), in recepimento della proposta di rinnovo deliberata dal Consiglio circoscrizionale il 26 settembre 2006 (mecc.n. 200606465/89), veniva concesso in gestione sociale, per la durata di anni 5, la bocciofila sita in via Cherubini 80/3, costituita da n. 6 campi di bocce illuminati e n. 1 fabbricato adibito a sede e punto ristoro riservato ai soci, alla "A.S.D. Bocciofila Pensionati e Amici A. Cruto".

Il Presidente della stessa sig. Federico Angelo Campo il 2 agosto2011, ns. prot.18657, ha chiesto il rinnovo della concessione e dalla relazione dell'attività svolta presentata emerge la funzione di luogo di ritrovo per gli anziani del territorio, con svolgimento di tornei di bocce, giochi aggregativi cui hanno partecipato anche disabili ed extracomunitari.

Con nota del 2 novembre 2011, prot. 15897, la Divisione Patrimonio Innovazione e Sviluppo, Settore Valutazioni, ha comunicato relativamente alla struttura la determinazione di un canone annuo, riferiti allo stato di manutenzione e conservazione accertati al momento del sopralluogo e al netto di eventuali gravami e oneri fiscali, ammontante ad Euro 8.772,50 IVA inclusa (Euro 7.250,00 + IVA 21% pari ad Euro 1.522,50), per la parte ad uso associativo e ricreativo, e Euro 5.929,00 IVA inclusa (Euro 4.900,00 + IVA 21% pari ad Euro 1.029,00), per la parte ad uso ristorativi, per un importo complessivo di Euro 14.701,50 IVA 21% inclusa (Euro 12.150,00 + IVA 21% pari ad Euro 2.551,50)

Ritenuto che l'attività svolta dall'Associazione nella bocciofila assume per la zona rilievo, sia per il fatto che vengono svolte in una parte del territorio che è situata in zona decentrata e densamente popolata, nella quale assume rilevante importanza mantenere vitali ed operativi i luoghi di aggregazione, di socializzazione e di incontro, considerato inoltre che l'incentivazione e la valorizzazione delle attività aggregative ed associative rientra fra le finalità rilevanti rientranti fra gli obiettivi della circoscrizione, in applicazione dell'art. 6 "Regolamento per la Gestione Sociale degli impianti sportivi" n. 295, approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale del 18/10/2004 (n.mecc.200403053/10), e successive modificazioni del 14 novembre 2005 e del 17 settembre 2007, si ritiene opportuno proporre il rinnovo per anni 5 della Convenzione per la concessione in gestione sociale della Bocciofila sita in via Cherubini 80/3 alla "A.S.D. Bocciofila Pensionati e Amici A. Cruto".

Il richiedente il rinnovo della concessione con lettera del 13 gennaio 2012, ns. prot. 442 titolo 4-80-9, ha espressamente dichiarato di rinunciare al rimborso delle utenze previsto dal Regolamento 295, esprimendo la volontà di mantenere a carico della propria bocciofila tutte le utenze, pertanto saranno totalmente a carico del concessionario le spese relative all'energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, sia degli spazi sportivi che dei rimanenti spazi adibiti a ristoro o sale riunioni. Il Concessionario dovrà mantenere la titolarità dei contratti delle forniture delle utenze a lui intestati.

Lo spazio ristoro verrà utilizzato esclusivamente come supporto all'attività sportiva sociale, ciò premesso si propone, ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento e preso atto del fatto che il concessionario ha dichiarato la disponibilità ad accollarsi completamente le spese relative alle utenze della bocciofila, rinunciando pertanto alla possibilità di concorrere unicamente con il 20% delle spese, come previsto dall'art. 13 Regolamento, riscontrato che per l'anno 2010 l'importo complessivo delle utenze ammonta ad Euro 5.623,7 e per l'anno 2011 l'importo complessivo delle utenze ammonta ad Euro 6.142,11, pagati totalmente dal concessionario richiedente il rinnovo, l'abbattimento del canone annuo del 90%, sia per la parte ad uso associativo che per quello da uso ristorativo che risulta essere utilizzata unicamente come punto di ristoro per i frequentanti la bocciofila, con definizione dello stesso in Euro 1.470,15 IVA 21% inclusa (Euro 1.215,00 + IVA 21% pari ad Euro 255,15). Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti divenga di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si terrà conto nella rivalutazione del canone.

Tale percentuale di abbattimento viene proposta, oltre che per il menzionato motivo di accollo totale delle spese relative alle utenze, in considerazione della valenza dell'attività svolta negli anni, del contenuto sociale della concessione , della tipologia dell'impianto e dal contesto territoriale in cui è ubicata la bocciofila.

Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che, nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.

Si dà atto che per il periodo intercorrente tra la concessione scaduta e l'approvazione del nuovo atto di concessione verrà corrisposta l'indennità di occupazione calcolata in base al canone della precedente convenzione.

Tutte le condizioni per la gestione in concessione sono quelle riportate nel citato schema (all. 1), ferma restando la competenza della Divisione Sport e Tempo Libero di istruzione del provvedimento definitivo.

L'argomento è stato illustrato nella seduta della V Commissione, riunitasi il 7 marzo 2012.

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 e successive modificazioni (n. mecc. 9606025/49 e n. mecc. 0601389/002), il quale fra l'altro, all'art.42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a

cui appartiene l'attività in oggetto;

-visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lg. vo n.267 del 18 agosto 2000 ;

-dato atto che i pareri di cui al art.49 del suddetto T.U sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

#### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa ed alle condizioni dell'allegato schema (all. 1), costituente parte integrante della presente deliberazione, la proposta di rinnovo della concessione per la gestione sociale, ai sensi dell' art. 6 del "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali"n. 295, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 18/10/2004 (n. mecc. 2004-03053/10) e successive modificazioni, alla "A.S.D. Bocciofila Pensionati e Amici A. Cruto", avente sede legale in via Cherubini 80/3, Torino, C.F. 80097850012, dell' impianto sportivo sito in Via Cherubini 80/3 così composto (all. A):

6 campi da bocce illuminati;

1 fabbricato adibito ad uso sede sociale, ristoro e servizi ed avente una tettoia aperta; Per una superficie, tra coperta e scoperta, complessiva di circa mq. 1.140, di cui mq. 95 coperti, metri cubi stimati 295, catasto terreni foglio 1146 part. 301 e 307.

- 2) di proporre la durata della concessione in anni 5, ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approverà il presente disciplinare di convenzione e dalla relativa stipula contrattuale:
- 3) di proporre, per le ragioni espresse in narrativa ed ai sensi dell' art. 11 del citato "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali", il canone annuo di Euro 1.470,15 IVA 21% inclusa (Euro 1.215,00 + IVA 21% pari ad Euro 255,15). Lo stesso sarà oggetto dell'aggiornamento ISTAT e dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate;
- 4) di dare atto che per il periodo intercorrente tra la concessione scaduta e l'approvazione del nuovo atto di concessione verrà corrisposta l'indennità di occupazione calcolata in base al canone della precedente convenzione, fatta salva l'efficacia retroattiva delle condizioni fissate dai formali provvedimenti di rinnovo;
- 5) di autorizzare la trasmissione della presente proposta alla Divisione Sport e Tempo Libero, subordinando l'efficacia della concessione all'approvazione del provvedimento definitivo da parte del Consiglio Comunale;
- 6) di dare atto che l'Associazione ha presentato apposita dichiarazione, allegata alla deliberazione, concernente il rispetto del disposto dell'art. 6 comma 2 della legge n. 122/2010 in relazione all'erogazione degli emolumenti agli organi collegiali;
- 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, il seguente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma del citato Testo Unico.

Risultano fuori dall'aula i Consiglieri: LICARI – SCAGLIOTTI – SCIRETTI . Il Consiglio, con distinta e palese votazione:

PRESENTI 21 VOTANTI 18 FAVOREVOLI 18 CONTRARI /

ASTENUTI 3 (SATURNINO – MOIOLI – TKALEZ)

#### **DELIBERA**

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa ed alle condizioni dell'allegato schema (all. 1), costituente parte integrante della presente deliberazione, la proposta di rinnovo della concessione per la gestione sociale, ai sensi dell' art. 6 del "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali"n. 295, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 18/10/2004 (n. mecc. 2004-03053/10) e successive modificazioni, alla "A.S.D. Bocciofila Pensionati e Amici A. Cruto", avente sede legale in via Cherubini 80/3, Torino, C.F. 80097850012, dell' impianto sportivo sito in Via Cherubini 80/3 così composto (all. A):

6 campi da bocce illuminati;

- 1 fabbricato adibito ad uso sede sociale, ristoro e servizi ed avente una tettoia aperta; Per una superficie, tra coperta e scoperta, complessiva di circa mq. 1.140, di cui mq. 95 coperti, metri cubi stimati 295, catasto terreni foglio 1146 part. 301 e 307.
- 2) di proporre la durata della concessione in anni 5, ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approverà il presente disciplinare di convenzione e dalla relativa stipula contrattuale;
- 3) di proporre, per le ragioni espresse in narrativa ed ai sensi dell' art. 11 del citato "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali", il canone annuo di Euro 1.470,15 IVA 21% inclusa (Euro 1.215,00 + IVA 21% pari ad Euro 255,15). Lo stesso sarà oggetto dell'aggiornamento ISTAT e dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate;
- 4) di dare atto che per il periodo intercorrente tra la concessione scaduta e l'approvazione del nuovo atto di concessione verrà corrisposta l'indennità di occupazione calcolata in base al canone della precedente convenzione, fatta salva l'efficacia retroattiva delle condizioni fissate dai formali provvedimenti di rinnovo;
- 5) di autorizzare la trasmissione della presente proposta alla Divisione Sport e Tempo Libero, subordinando l'efficacia della concessione all'approvazione del provvedimento definitivo da parte del Consiglio Comunale;
- 6) di dare atto che l'Associazione ha presentato apposita dichiarazione, allegata alla deliberazione, concernente il rispetto del disposto dell'art. 6 comma 2 della legge n. 122/2010 in relazione all'erogazione degli emolumenti agli organi collegiali.

Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 21 – VOTANTI 18 – FAVOREVOLI 18 – ASTENUTI 3) dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

All.1

## CITTÀ DI TORINO VI CIRCOSCRIZIONE

CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA CHERUBINI 80/3 ALLA BOCCIOFILA PENSIONATI E AMICI A. CRUTO.

#### ART. 1

#### Descrizione dell'impianto

La Città di Torino assegna alla Bocciofila Pensionati e Amici A. Cruto, di seguito denominata concessionario o convenzionato, la gestione dell'area via Cherubini 80/3, evidenziate nella planimetria allegata (allegato A) così composto:

6 campi da bocce illuminati;

1 fabbricato adibito ad uso sede sociale, ristoro e servizi ed avente una tettoia aperta .

Per una superficie, tra coperta e scoperta, complessiva di circa mq. 1.140, di cui mq. 95 coperti, metri cubi stimati 295, catasto terreni foglio 1146 part. 301 e 307.

#### ART. 2

## Lavori di adeguamento e miglioria Nuove Opere

Il concessionario potrà realizzare eventuali lavori di miglioria con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. In particolare dovrà provvedere all'eliminazione delle eventuali barriere architettoniche dall'impianto nonché alla messa a norma dello stesso. La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del convenzionato previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino.

Il progetto relativo alle nuove opere o per quelle eventualmente derivanti da regolarizzare per sopravvenuti cambiamenti di fatto o normativi dovrà essere sottoposto al parere tecnico del Settore Edilizia Sportiva. Il convenzionato dovrà inoltre munirsi delle necessarie autorizzazioni .

Le nuove strutture, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici tecnici comunali, se sussisteranno i requisiti si intenderanno acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 C.C., senza che competa al gestore alcuna delle indennità o compensi previsti dall'art. 936 C.C.. Qualora le condizioni delle strutture siano di difformità normativo o strutturale la Città potrà agire nei confronti del concessionario per il recupero dei danni e/o delle spese derivanti dalla demolizione ed il ripristino dell'impianto.

Tutti gli oneri derivanti dalle presenti o eventuali necessità di accatastamento sono a carico del concessionario.

Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 17 comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/2001.

# ART. 3 Durata

La convenzione avrà la durata di anni 5 con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, successivamente all'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione e dalla successiva stipula contrattuale.

# ART. 4 Canone

Il canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di Euro 1470,15, I.V.A. 21% inclusa, da versare in rate trimestrali anticipate all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 6 a partire dalla data di esecutività della deliberazione che approva la presente convenzione.

Il concessionario, entro i termini per il pagamento della prima rata, dovrà provvedere al versamento dell'indennità di occupazione dovuta a far tempo dalla data di scadenza della precedente convenzione calcolata sulla base del precedente canone, fatta salva l'efficacia retroattiva delle condizioni fissate dai formali provvedimenti di rinnovo.

Il canone è stato stabilito valutando:

- il contenuto sociale della concessione;
- la tipologia dell'impianto;
- la collocazione territoriale.

Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che, nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art.1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal convenzionato e non ancora ammortizzati.

## ART. 5 Finalità sociali

Il concessionario s'impegnerà a proseguire la propria attività di aggregazione sociale attraverso l'organizzazione di almeno due tornei di bocce e di carte annuali aperti a tutti i cittadini del quartiere.

Inoltre, parteciperà senza oneri per la Città a tutte le iniziative svolte nel territorio segnalate dalla Circoscrizione.

Il convenzionato metterà gratuitamente a disposizione della Città, della Circoscrizione 6 e per le scuole cittadine il complesso sportivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Apertura al pubblico, per due pomeriggi la settimana, martedì e giovedì, un campo potrà essere messo a disposizione di privati e/o società esterne alla bocciofila per una disponibilità massima di quattro ore complessive.

La Circoscrizione e la Città si riservano il diritto di disporre del complesso ricreativo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio, con preavviso di 15 giorni, nella ragione di sei giornate annue, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale della società concessionaria.

# ART. 6 Orario di apertura

L'orario di apertura dell'impianto dovrà garantire la possibilità di accesso nelle fasce di maggiore richiesta.

In ossequio al disposto della Legge 447/95 sull'inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, della Legge Regionale 52/2000 recante Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico e dell'art. 44 e 45 (titolo V – Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, escludendo le attività ricreative non rilevanti ai fini della norma richiamata, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22.00.

L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Tutela Ambiente, da parte del club convenzionato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di iniziative sportive.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del Codice Penale.

# ART. 7 Pubblicità e Segnaletica

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce che:

- il materiale pubblicitario dovrà essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;
- il convenzionato responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il

lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al Dlgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività del convenzionato e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà:

- obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate;
- realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione;
- affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportanti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

# ART. 8 Obblighi assicurativi

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Il concessionario è tenuto a predisporre il D.U.V.R.I. (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze) così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente e come meglio specificato al precedente art. 2.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario stipulerà un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

- contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso ne eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile.
  - Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo".
- relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Il concessionario provvede alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Circoscrizione 6 prima della stipula e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

### ART. 9 Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

Il Concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

## ART. 10 Obblighi Previdenziali

Al personale dipendente, ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il Complesso Sportivo, dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione dei dipendenti e collaboratori delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo, nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al gestore, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

# ART. 11 Divieto di sub - concessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

In considerazione del fatto che l'area ed il fabbricato, oggetti della presente convenzione, sono ubicati in un territorio periferico della Città privo di strutture di aggregazione sociale, il convenzionato potrà concedere, saltuariamente e per brevi periodi, a titolo gratuito l'uso dei locali ad altri enti o associazioni purchè esplichino attività non aventi scopo di lucro, compatibili con le finalità della convenzione.

Nessuna area e/o locale dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

# ART. 12 Bar ed esercizi pubblici

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico - sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e sulla somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna comunicazione alla Città per il preventivo nulla osta.

Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge e dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'art. 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287.

Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si terrà conto nella rivalutazione del canone.

## ART. 13 Manutenzione

Durante la convenzione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione della stessa, dovrà altresì far eseguire a proprie spese eventuali adattamenti dei siti dove sono posizionati i contatori.

Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purchè non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.

Sono altresì a carico del convenzionato lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto. La manutenzione ordinaria del verde compete al convenzionato, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto. Perché il Settore Verde Pubblico - Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori...). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura, sarà posta a totale carico del convenzionato.

Qualora il concessionario non rispetti tale condizione, il Settore Verde Pubblico - Gestione non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso.

Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del convenzionato nella tutela delle specie pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

# ART. 14 Utenze e tassa raccolta rifiuti

Su espressa richiesta del concessionario(lettera del 13 gennaio 2012 prot. circ. 442) saranno totalmente a suo carico le spese relative all'energia elettrica, riscaldamento, consumo

idrico, sia degli spazi sportivi che dei rimanenti spazi adibiti a ristoro e sale riunioni.

Saranno interamente a carico del concessionario le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti, con puntualità il pagamento le relative spese dovranno essere pagate con puntualità.

Il concessionario mantiene la titolarità dei contratti delle forniture delle utenze succitate e di tutte quelle derivati dall'uso della struttura.

Il Concessionario dovrà inoltre pagare gli eventuali importi pregressi dovuti per la TARSU o per altri oneri verso la Città eventualmente in pendenza.

### ART. 15 Controlli

La Commissione di cui all'art. 3 del Regolamento della Città n. 295 avrà libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla gestione e su impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

### ART. 16 Penali e Revoca

Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente art. 15 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze, e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione di Controllo. In caso di reiterati inadempimenti la Civica Amministrazione potrà dichiarare previa diffida da parte degli Uffici Circoscrizionali, con adozione di delibera di Consiglio Comunale, previa proposta del Consiglio Circoscrizionale, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al convenzionato inadempiente.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione delle manutenzioni e/o del programma di opere programmate di investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- altri eventuali di particolare rilevanza.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, salvo minor termine per particolari e gravi situazioni, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

## ART. 17 Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei

danni.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del soggetto convenzionato.

E' altresì previsto il recesso da parte della Città così come indicato all'ultimo capoverso del precedente art. 4.

# ART. 18 Restituzione impianto

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà della Città entro tre mesi.

All'atto della restituzione dell'impianto da parte del concessionario sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre la consistenza degli eventuali beni mobili, fatta constatare da apposito verbale, anche un'annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviato al Servizio Centrale Risorse Finanziarie – Settore Ispettorato.

## ART. 19 Rinnovo

Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata entro 180 giorni dalla scadenza della convenzione alla Circoscrizione n. 6.

In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione in scadenza e in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti effettuati o richiesti.

# ART. 20 Cauzione definitiva

Il concessionario dovrà costituire cauzione definitiva di €735,80, IVA 21% inclusa, tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

# ART. 21 Spese d'atto

Le spese di atto e conseguenti sono a carico del concessionario.

ART. 22

# Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica Amministrazione. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 6.

# ART. 23 Norma finale di rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni previste dal "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali" n. 295 ed alla normativa vigente in materia.

Per accettazione del presente disciplinare composto da 23 articoli.

Il Presidente della Bocciofila Pensionati e Amici A. Cruto Federico Angelo Campo